



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**in sede giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 564 del 2017, proposto da: Ufficio territoriale del Governo Palermo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

Albo nazionale dei gestori ambientali - Sezione regionale Sicilia, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale dei gestori ambientali, Sezione regionale Sicilia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;

***contro***

Comune Di -OMISSIS- non costituito in giudizio;

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli **avvocati Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Raimondi, in Palermo, via G. Abela, n. 10;

Per la riforma della sentenza del T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente informativa prefettizia antimafia interdittiva

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti l'Avv. dello Stato La Spina, e l'Avv. Salvatore Raimondi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Giova premettere che la società ricorrente in primo grado e odierna appellata svolge attività di impresa nel settore del commercio di materiale edile, ferramenta ed utensileria, nonché di trasporto conto terzi.

I titolari soci amministratori sono cognati del Sig. -OMISSIS- sposato con la loro sorella.

Con sentenza della Corte di Appello del 27 luglio 1993 il predetto cognato era stato condannato in sede penale per violazione delle norme in materia di stupefacenti.

Con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza n. 802 del 2001 e, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di -OMISSIS- (nota del 23/02/2001), il predetto cognato veniva ammesso al regime della semilibertà “preso atto degli elementi positivi che riguardo all'istante emergono sia dal comportamento inframurario dal medesimo osservato durante la detenzione, sia dell'esistenza, verificata e confermata dal servizio sociale, di attività lavorativa quale manovale generico presso” la società di cui sono titolari gli odierni appellati.

Con verbale del 9 maggio 2004 il predetto cognato veniva quindi sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di -OMISSIS-: infine, con verbale del 9 maggio 2006, riacquistava lo *status libertatis*, avendo diligentemente ottemperato a tutti gli obblighi prescritti.

La società odierna appellata manifestava la disponibilità ad assumere il predetto, con il beneplacito dell'Amministrazione Penitenziaria e dello stesso Tribunale di Sorveglianza, al fine di promuovere il suo reinserimento sociale, attraverso il coinvolgimento dello medesimo in attività lavorative.

2. Cionondimeno con nota prot. n. 08/9034/PL del 21 ottobre 2008, la Prefettura di Palermo emetteva una prima informativa interdittiva nei confronti della società odierna appellata, essenzialmente imperniata sulla figura del cognato assunto e sul fatto che nel

2007 il predetto fosse stato notato “all’interno dell’area di deposito della ditta” con alcuni soggetti, controindicati siccome contigui ad ambienti mafiosi.

3. In primo grado la società odierna appellata ha,

A) con il ricorso introduttivo agito per l’annullamento (1) dell’informativa prefettizia interdittiva prot. 16062 del 18/02/2015, indirizzata al Comune di -OMISSIS-, e notificata all’interessata con P.E.C. del 19/02/2015; (2) dell’informativa prefettizia interdittiva prot. 16067 del 18/02/2015, indirizzata all’Albo regionale gestori ambientali di Palermo, e notificata all’interessata con P.E.C. del 19/02/2015;

B) con il ricorso per motivi aggiunti agito per l’annullamento della nota della Prefettura di Palermo del 30/07/2015 con allegati rapporti della Legione Carabinieri, comando provinciale di Palermo del 30/07/2015, del 25/062012, del 10/12/2009, del 30/07/2007, atti prodotti in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

3.1. Per completezza si precisa che il ricorso introduttivo avverso i due provvedimenti interdittivi sopra indicati, segue la proposizione di altro ricorso successivamente divenuto improcedibile, perché successivamente sono intervenute le due interdittive (informativa prefettizia interdittiva prot. 16062 del 18/02/2015; informativa prefettizia interdittiva prot. 16067 del 18/02/2015) motivate sui medesimi presupposti, avverso le quali l’impresa reagiva con il giudizio dal quale origina la presente controversia.

3.2. L’impresa ha in primo grado - nel ricorso introduttivo (1) e nei motivi aggiunti (2) - articolato le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 4° comma, 86, 2° comma e 91, 5° e 6° comma, d.lgs. n. 159/11. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della Costituzione, 48 e 40 ordinamento penitenziario (l. 354/1975); violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti: nei confronti del cognato - OMISSIS- non figura alcun pregiudizio per “associazione di stampo mafioso”; né tale tipologia di reato è ascrivibile alla sorella degli imprenditori e moglie del soggetto assunto; la Prefettura, inoltre, ha ommesso di valutare che il cognato dei titolari dell’impresa sia stato ammesso al regime di semilibertà proprio in ragione della dichiarata disponibilità dei titolari dell’impresa ad assumerlo nella propria azienda; quanto ai rilievi mossi contro il

titolare dell'impresa, per essere stato visto colloquiare nel 2007 all'interno del deposito della ditta con soggetti ritenuti controindicati, per due delle indicate persone i casellari giudiziari -aggiornati al 2009- riportavano: Nulla, mentre per la terza persona le condanne riportate non risultavano ricollegabili alla fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p.;

3.3. La società ricorrente in primo grado ha inoltre impugnato gli atti prodotti dall'Avvocatura dello Stato nel corso del giudizio di primo grado, articolando un nuovo motivo con il quale censurava, sotto diversi profili, la violazione di legge *ex art.* 84 co. 4, art. 86 co 2 e art. 91 co. 5 e 6 d.lgs. 159/2011, la violazione dell'art. 27 della Costituzione, degli artt. 48 e 40 ordinamento penitenziario, nonché la violazione dell'art. 3 L. 241/90 e l'eccesso di potere.

4. La decisione qui gravata ha accolto il ricorso di primo grado ritenendo, in sintesi, che:

a) in assenza di ulteriori ed atualizzati elementi, qui non riscontrabili, non possa assumere pregnante significato, ai fini degli elementi presi in considerazione dall'autorità prefettizia, il rilievo che il cognato dei titolari dell'impresa sia stato assunto dall'azienda ricorrente, vieppiù perché la predetta assunzione risulta essere stata effettuata con espresso avallo dell'Autorità Giudiziaria e della stessa Amministrazione penitenziaria richiedente, in coerenza con l'ammissione del predetto al regime di semilibertà: risulterebbe quindi distonico e contraddittorio desumere dalla predetta assunzione, ed in assenza di ulteriori indizi, la sussistenza di indici di condizionamento mafioso in capo all'azienda. Ed invero il Tribunale di sorveglianza di Perugia, perviene a conclusioni differenti rispetto a quelle prospettate dal Nucleo dei Carabinieri di Palermo nel parere reso, concedendo la predetta misura della semilibertà con l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la piccola impresa del suocero e dei cognati. Ed è incontestato che nel corso del periodo di semilibertà il predetto sia stato oggetto di sorveglianza da parte delle forze di polizia locali fino al 9 maggio 2006 quando, in assenza di fatti nuovi o di contestazioni, ha riacquistato lo *status libertatis* (conseguendo per altro, nelle more del giudizio, la riabilitazione dalla condanne riportate nel certificato penale, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 22 giugno 2016, versata in atti in data 26 luglio 2016;

b) a carico del titolare dell'impresa non figura alcun pregiudizio per "associazione di stampo mafioso", come per altro riconosciuto dalla stessa Amministrazione nel contesto

della nota prefettizia 73661 del 30/07/2015, impugnata con i motivi aggiunti, laddove si ammette (pag. 4) che “Nelle informazioni interdittive oggetto di ricorso, la locuzione «di stampo mafioso» è frutto di errore materiale di trascrizione”;

c) non convince la tesi dell'autorità prefettizia secondo cui la condanna per il delitto connesso al traffico di stupefacenti costituisce elemento che dà luogo all'adozione dell'informazione antimafia,

in quanto non suffragata da ulteriori elementi differenti dalla mera circostanza, affatto trascurabile, che il predetto cognato sia stato assunto dall'Azienda giusta valutazione dell'autorità giudiziaria e penitenziaria;

d) analoghe considerazioni valgono, per il Tar, per i precedenti contestati alla germana dei ricorrenti, moglie del predetto;

e) il rilievo, contenuto in entrambe le impugnature informative, mosso nei confronti del titolare dell'impresa, in quanto notato “in più occasioni” colloquiare con soggetti controindicati all'interno dell'area di deposito della ditta, appare, invero, generico e non debitamente supportato da ulteriori ed aggiornati elementi rispetto alla analoga specifica evenienza del 2007 e già richiamata nel contesto della informativa del 2008: manca del tutto un aggiornamento specifico sul punto, sulla reiterazione di detti incontri la cui mancanza rafforza -di contro- la natura occasionale prospettata dai ricorrenti.

5. L'amministrazione statale si duole della sentenza indicata in epigrafe e affida le ragioni dell'appello ad un unico articolato motivo.

Secondo la difesa erariale la sentenza sarebbe errata perché valuterebbe gli elementi posti a fondamento dei provvedimenti interdittivi in “modo ‘parcellizzato’ senza valorizzare le evidenti correlazioni esistenti tra le circostanze acquisite in sede di istruttoria amministrativa, che – al contrario di quanto ritenuto - nel loro insieme denoterebbero una impresa in una condizione di potenziale asservimento o comunque condizionamento rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di tipo mafioso”. Indipendentemente dal reinserimento sociale del cognato dei titolari dell'impresa appellata, l'amministrazione prefettizia avrebbe esercitato i poteri ad essa attribuiti dal d.lgs. n. 159/2011 al fine di prevenire il rischio dell'inquinamento mafioso in danno dell'impresa appellata, rischio che,

nel caso di specie, deriverebbe dal profilo del cognato degli imprenditori, in servizio come dipendente presso la suddetta impresa.

6. La società appellata si è costituita in giudizio in data 18 luglio 2017. Nella successiva memoria del 26 luglio 2017 ha articolato la propria difesa per resistere all'appello e ha, ai sensi dell'art. 101 comma 2, c.p.a., riproposto i motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

Nella suddetta memoria parte appellata si sofferma sul profilo del cognato dei titolari dell'impresa e dipendente presso la stessa, precisando che:

- il soggetto - sul quale si concentra l'attenzione della Prefettura (con gli atti impugnati adottati nel 2015) - ha commesso dei reati nel 1987 e nel 1988 ed è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27 luglio 1993 per violazione della disciplina sugli stupefacenti (e non per il reato di cui all'art. 416 - *bis* c.p.);
- con ordinanza n. 802 del 2001 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, il medesimo veniva ammesso al regime di semilibertà "preso atto degli elementi positivi che riguardo all'istante emergono sia dal comportamento inframurario dal medesimo osservato durante la detenzione, sia dell'esistenza, verificata e confermata dal servizio sociale, di attività lavorativa quale manovale generico presso" l'impresa appellata;
- per due anni (dal 9 maggio 2004 al 9 maggio 2006) il suddetto è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.;
- in data 9 maggio 2006 il predetto ha riacquisito la piena libertà;
- con nota del 16 aprile 2015, la ditta appellata, notificava al predetto preavviso di licenziamento a far data dal 15 giugno 2015; dalla documentazione versata in atti risulta poi che il suddetto si è trasferito negli Stati Uniti (visto di uscita datato 19 settembre 2015) dove vive e lavora.

Sulla base di tali premesse parte appellata ritiene i provvedimenti impugnati illegittimi perché assunti in violazione di diverse disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 e viziati per eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. La doglianza riproposta nel presente giudizio rinvia al profilo del cognato dei titolari dell'impresa, per il quale la Prefettura è incorsa in diversi errori di valutazione. Nessun rilievo assumono le frequentazioni sospette menzionate nei provvedimenti interdittivi, perché non reiterate e

del tutto giustificabili in ragione delle attività commerciali svolte dall'impresa appellata. Nel caso di specie gli organi investigativi non avrebbero svolto alcun altro accertamento istruttorio o indagine così che i provvedimenti impugnati si asserisce siano meramente riproduttivi di precedenti atti del 2008.

Il ricorso in appello sarebbe generico e infondato. Nel caso di specie non si intende sovrapporre alle valutazioni della Prefettura il giudizio espresso dalla magistratura di sorveglianza ma contestare la legittimità dei provvedimenti impugnati perché privi dei risconti di cui agli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. In Particolare la condanna riportata dal cognato dei titolari dell'impresa non è ricompresa fra i delitti di cui all'art. 84, comma 4 lett. a).

7. Risultano costituiti in giudizio anche l'Albo nazionale dei gestori ambientali – sezione regione Sicilia (in data 5 luglio 2017), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in data 5 luglio 2017) che però non hanno prodotto scritti difensivi.

Il Comune di -OMISSIS-, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

8. Un cenno meritano, rispetto al complessivo svolgimento della vicenda processuale, le ordinanze di questo Consiglio 321/2016 e 634/2017.

Con la prima ordinanza del 2016 il CGA ha respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tar Palermo 241/2016 affermando che “l'ordinanza appellata appare fondata su motivazioni condivisibili ed esente da vizi logici” perché “l'Amministrazione non ha evidenziato alcun rilevante ed obiettivo elemento, neanche indiziario, a carico dei soggetti appellati”.

Con la seconda ordinanza del 2017 il CGA ha respinto l'appello cautelare avverso la sentenza impugnata ritenendo che “che la sentenza appellata – a un primo esame tipico della fase cautelare - appare fondata su motivazioni condivisibili ed esente da vizi logici”.

9. Nel corso dell'udienza pubblica di giorno 24 maggio 2018 la causa è stata posta in decisione.

**10. L'appello è infondato e deve essere rigettato.**

11. Giova premettere che l'art. 84 comma 4 del d.lgs. n. 159/2011 afferma che “*le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione*

*dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte” in riferimento a quanto poi indicato dalla stessa disposizione.*

*Il comma 6 dell'art. 91 dispone che “il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.”.*

*Secondo l'art. 93 comma 4 “il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7”.*

*Per completezza merita un richiamo l'art. 91 comma 6 secondo cui “Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata,*



*nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva”.*

12. La più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, anno 2017 nn. 565, 1156, 1312, 1559, 1560 e 1638) , ritiene che i provvedimenti prefettizi interdittivi possano essere adeguatamente motivati con riferimento a riscontri che danno vita a valutazioni *“espressione di ampia discrezionalità”* valutabili in termini di ragionevolezza in relazione ai fatti accertati e che non devono *“necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergono sufficienti elementi di pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata”* (da ultimo Cons. St., III, sentenza n. 5623 del 2017).

13. In tale contesto l'ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che tale valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

14. Le disposizioni sopra richiamate impongono che gli elementi ai quali l'interdittiva deve far riferimento devono essere *“concreti”*. In aggiunta a ciò l'autorità prefettizia deve determinarsi sulla base di *“elementi relativi a tentativi di infiltrazione”*.

14.1. Nel caso di specie il profilo di pericolosità ricostruito intorno alla figura del cognato dei titolari dell'impresa non è convincente atteso che a suo carico sussiste solo un condanna risalente nel tempo (del 27 luglio 1993) per violazione della disciplina sugli stupefacenti, espiata. La sua assunzione nell'impresa è avvenuta sulla base di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria e finalizzati al suo reinserimento sociale in ossequio alla funzione rieducativa della pena criminale prevista dall'art. 27 Cost.

**Appare dunque contraddittorio il complessivo comportamento dello Stato che, in veste dei suoi giudici, sollecita e acconsente al reinserimento sociale del condannato in una data**

impresa, e al tempo stesso, in veste dei suoi prefetti, ritiene che il soggetto da reinserire eserciti un condizionamento mafioso sull'impresa.

Il Consiglio di Stato ha di recente affermato che l'assunzione di dipendenti "controindicati" non è di per sé sintomo di infiltrazione mafiosa dell'impresa, a maggior ragione quando l'assunzione avvenga in virtù di obblighi imposti all'impresa, come accade nel caso delle c.d. clausole sociali, in quanto *"a rilevare non è il dato in sé che un'impresa possa avere alle proprie dipendenze soggetti pregiudicati oppure sospettati di essere contigui ad ambienti mafiosi, quanto piuttosto che la presenza degli stessi possa essere ritenuta indicativa, alla luce di una quadro indiziario complessivo, del potere della criminalità organizzata di incidere sulle politiche assunzionali dell'impresa e, mediante ciò, di inquinare la gestione a propri fini"* (Cons. St., III, 25.5.2018 n. 3138).

Si è rilevato che *"se così non fosse, se ne ricaverebbe che un soggetto pregiudicato non possa mai essere assunto da alcuna impresa, non solo se attiva nel mercato delle commesse pubbliche (e, più in generale, dell'economia pubblica), ma anche se operante nell'economia privata (...)"*

*Se ne ricaverebbe, altresì, che il dipendente controindicato possa essere, qualora già assunto, immediatamente e legittimamente licenziato, ma ciò non sembra in linea con i più recenti approdi ermeneutici del giudice del lavoro, che invece sembrano inclinare per una maggior cautela prima di risolvere il rapporto"* (Cons. St., III, 25.5.2018 n. 3138).

14.2. Quanto all'ulteriore elemento di asserite frequentazioni sospette da parte del titolare dell'impresa e intrattenute nei locali dell'impresa, si tratta di elemento che è da solo inidoneo a sorreggere il provvedimento, atteso che *il titolare dell'impresa è incensurato, che non vi è allo stato la prova del carattere continuativo e non saltuario di tali incontri, che gli incontri nei locali dell'impresa possono, fino a prova del contrario, avere la spiegazione alternativa lecita di ordinarie relazioni commerciali.*

14.3. Neppure risulta chiarito e comprovato l'eventuale ruolo della sorella dei titolari dell'impresa.

14.4. I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi in quanto adottati sulla base di elementi che non sono significativi del pericolo di infiltrazione mafiosa, non presentando

quei requisiti di concretezza e di attualità da quali può legittimamente desumersi il pericolo che l'attività della società possa essere infiltrata dalla mafia.

Nel caso di specie il Collegio ritiene che il ragionamento svolto dal giudice di prime cure sia immune dai vizi dedotti con il ricorso in appello che, in ragione delle suesposte argomentazioni, è infondato e deve essere rigettato. Conseguentemente la sentenza impugnata merita di essere confermata.

15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'amministrazione appellante alle spese del presente grado del giudizio che liquida nella somma di € 3.000, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellata e gli altri soggetti nominati nell'interdittiva antimafia.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Verde**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosanna De Nictolis**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.